MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° P1052/4135 sott. 5

Roma, 28 agosto 2002

OGGETTO: Provvedimento edilizio ai sensi dell'art. 1 della L. 10/1977 - Condominio di Via XXXXX - Milano - Installazione ascensore. - Quesito. -

In riferimento al quesito In oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto ispettorato.

Parere dell'Ispettorato

Si trasmette il quesito pervenuto tramite il Comando VV.F. di Milano, relativo alla possibilità di installare un ascensore in un edificio civile attraverso la riduzione della larghezza della rampa di scala.

Al riguardo si ritiene che la larghezza minima della rampa non possa comunque essere inferiore al valori previsti dal punto 2.4 del D.M. 16.05.87 n. 246 (1,05 m per edifici di altezza antincendi fino a 54 m e 1,20 per edifici di altezza superiore). Per edifici esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la larghezza della rampa, se inferiore al valori sopra riportati, non potrà ulteriormente essere ridotta.

Casi particolari potranno essere esaminati facendo ricorso alla richiesta di deroga, secondo la procedura prevista all'art. 6 del DPR 12.01.1998 n. 37.